



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GRECO | ANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 329/2017

UDIENZA DEL

09/06/2017 ore 09:00

N° 760.

PRONUNCIATA IL:

09/06/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/06/2018

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 329/2017
depositato il 13/03/2017
relativo alla sentenza n. 518/2004 Sez 2

contro:

SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO
VIA SOLITO, 59 74100 TARANTO

difeso da:

TORRICELLA ALESSANDRO
PIAZZA ROMA 28 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

MONTANARO VITO
GIA' DIFENSORE DI [REDACTED]
VIA [REDACTED] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO STEFANIA
CORSO UMBERTO I NR. 150 74123 TARANTO TA

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La parte istante presentava tempestivo ricorso (RG 329/2017) in doppio originale a questa Commissione con cui chiedeva l'ottemperanza, ai sensi dell'art 70 del d.lgs. 546/92, della sentenza n. 518 emessa in data 18.07.2005 di questa Commissione, passata in giudicato e debitamente notificata.

Tale sentenza, passata in giudicato, decretava la condanna della SOGET spa, al pagamento, delle spese processuali, nella misura di € 1.529,66, oltre accessori, in favore del difensore anticipatario, oggi ricorrente, oltre spese gen. iva e cap.

La decisione de quo restava inesequita nonostante lo scadimento del termine di trenta giorni intimata con la messa in mora notificata in data 9.02.2017.

La Soget, costituitosi, si opponeva al ricorso deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che, con atto del 25.9.2006, la precedente Soget si scindeva ed i ruoli erariali erano attribuiti ad Equitalia, mentre quelli locali alla nuova Soget spa.

Parte ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale evidenziava la infondatezza dell'avversa eccezione sulla scorta del disposto di cui all'art. 2506-quater, comma n. 3 c.c.

La Commissione osserva che ricorrono tutti i presupposti procedurali e di merito per ordinare l'ottemperanza della sentenza citata: - passaggio in giudicato, - notificazione del titolo esecutivo e - atto di messa in mora nel rispetto dei termini, - pagamento inesequito senza valido motivo.

Infatti, l'eccezione opposta dalla Soget è palesemente infondata: la stessa Concessionaria ha fornito prova della scissione della prima Soget e della recente Soget, odierna resistente - società beneficiaria che, proprio ai sensi e per gli effetti dell'art 2506-quater, comma n.3 c.c. resta solidamente obbligata e responsabile dei debiti della società scissa e non soddisfatti.

Ne consegue che il Collegio deve adottare i prescritti provvedimenti per l'ottemperanza della citata sentenza a causa dell'ingiustificato e reiterato inadempimento della Riscossione, a carico della quale vanno poste tutte le competenze, così come liquidate in dispositivo, in ragione del valore per cui si procede nel presente giudizio per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione assegna alla SOGET spa, il termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla notifica del presente provvedimento per esteso al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla sentenza citata e, per l'effetto, emettere il mandato di pagamento, anche se necessario in conto sospeso, in favore del ricorrente: a) per il dovuto rimborso di € 1.529,66, e titolo di competenze di lite della sentenza 518/2015, oltre spese generali, cpa e iva come per legge; b) per le competenze del presente giudizio che liquida in complessive € 600,00, oltre contr.unif., spese gener., cpa e iva per legge.

In caso di persistente inadempienza, oltre il suddetto termine, nomina come commissario ad acta, la dr.ssa Valentina Perrone, la quale, a semplice richiesta del ricorrente, provvederà nel termine di venti giorni all'emanazione di ogni necessario provvedimento attuativo, con comunicazione entro cinque giorni a questa Commissione della relativa esecuzione. Determina il suo compenso netto in € 300, oltre le spese e accessori, da erogarsi a carico della stessa Soget spa, unitamente al citato mandato di pagamento.

Il Collegio si riserva di dichiarare con separato ordinanza i provvedimenti eseguiti e la chiusura del giudizio per ottemperanza.

Così deciso in camera di consiglio il 29/06/17

Il presidente estensore
(Riccardo Occhinegro)